



COMUNE DI MASULLAS
Provincia di Oristano

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Allegato A)

In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 131 del 09.09.2026 si informano gli interessati

BANDO PUBBLICO

**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 art. 11,
ANNUALITA' 2026**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 art. 11 con la quale è stato istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

Richiamato il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 con il quale sono stati definiti i requisiti minimi per poter beneficiare delle agevolazioni previste dal Fondo e gli adempimenti di competenza delle regioni e dei comuni necessari per l'assegnazione dei contributi ai beneficiari;

Richiamati :

- i commi 7 e 8 dell'art. 11 della Legge 431/1998, che pongono in capo alle Regioni la ripartizione delle risorse tra i Comuni, e in capo ai Comuni il compito di provvedere a definire l'entità e le modalità di erogazione del contributo, individuando con appositi bandi pubblici, i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle Direttive impartite con Decreto Ministeriale;
- il Decreto del Ministero dei LL.PP. del 7 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi e gli adempimenti regionali e comunali necessari ai fini dell'assegnazione dei medesimi agli aventi titolo. In particolare, il suddetto Decreto Ministeriale dispone che l'individuazione dei beneficiari dei contributi debba essere effettuata dai Comuni tramite procedimento ad evidenza pubblica, con formazione di apposita graduatoria;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 9 luglio 2025 avente ad oggetto "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11";

Vista la determinazione del Servizio di edilizia residenziale pubblica (SER) n. 2222, prot. n. 35034 del 21/07/2026 avente ad oggetto "Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 – Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno";

Vista la Nota RAS – Assessorato dei Lavori Pubblici - Direzione generale dei lavori pubblici – Servizio edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio (SER) n. 35426 del 23/07/2026 avente ad oggetto:

“Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Comunicazione approvazione nuovo bando regionale permanente”.

RENDE NOTO

ai cittadini in possesso dei requisiti elencati nel presente Bando che potranno presentare domanda per ottenere l'accesso ai contributi di cui al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, nei limiti delle risorse assegnate per l'annualità 2026.

Le domande dovranno essere presentate improrogabilmente entro le ore 12:00 del 30 ottobre 2026

Le domande presentate fuori termine o incomplete nella compilazione e nella documentazione da allegare, ovvero non regolarizzate entro i termini assegnati dall'Ufficio competente, saranno da considerate escluse.

Articolo 1 – Destinatari finali dei contributi

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di Masullas occupate a titolo di abitazione principale.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

In caso di decesso dell'intestatario, il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero degli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal bando in parola.

Nel caso in cui il contratto sia stipulato tra più conduttori appartenenti a diversi nuclei familiari e residenti nel medesimo alloggio, ciascuno di loro, se in possesso dei requisiti, potrà presentare la domanda.

Ai fini del presente bando si considera il nucleo familiare così come definito dal DPCM 159/2013 e successive modifiche e integrazioni (normativa ISE/ISEE).

Per ogni nucleo familiare può essere presentata una sola domanda di contributo.

Articolo 2 – Esclusioni dal beneficio

Sono **esclusi** dal beneficio:

- I titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi;

- I nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La nuda proprietà non è causa di esclusione.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota. Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione);

- I richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.
- Gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione;
- Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Articolo 3 – Requisiti economici per l'accesso ai contributi

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di reddito:

FASCIA A: ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore a € **15.908,1**.

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € **3.098,74 annui**.

FASCIA B: ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore a € **17.131,00**.

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € **2.320,00 annui**.

Per le fasce si fa riferimento all'ISEE ordinario o corrente in corso di validità nell'anno 2026.

Articolo 4 – Modalità di determinazione della misura del contributo

Il contributo si determina sottraendo dal canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone sopportabile è pari al 14% dell'ISEE per i nuclei familiari rientranti nella Fascia A e al 24% dell'ISEE per i nuclei familiari rientranti nella Fascia B.

Il contributo così determinato non può in ogni caso superare l'importo massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE.

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C = CA - CS$).

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo (Fascia A):

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00

canone annuo effettivo: € 3.600,00

canone sopportabile: € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00

Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile

Quindi, ammontare del contributo = € 3.600,00 – € 1.400,00 = € 2.200,00

Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinata alla concreta disponibilità del finanziamento. Pertanto, i contributi non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati, fino al verificarsi di detta condizione.

Se il finanziamento non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno, le richieste degli aventi titolo verranno soddisfatte in misura proporzionale alla somma stanziata.

Articolo 5 – Requisiti che deve possedere il destinatario del contributo

Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea, oppure ancora cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea purché, in quest'ultimo caso, lo straniero sia in possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno di cui al D.lgs. 25.01.1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni, ed inoltre la residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda;
2. Residenza anagrafica nel Comune di Masullas;
3. Titolarità di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà sia pubblica sia privata sita nel Comune di Masullas occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva per tutto il periodo al quale si riferisce il contratto, il quale dovrà essere registrato presso l'ufficio di Registro competente.

Art. 6 – Cumulabilità con altri contributi

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Ai fini della determinazione e della liquidazione del contributo tale cumulo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della Legge 431/1998.

La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza ai fini della trasmissione del fabbisogno alla Regione, ma sarà valutata dal Comune antecedentemente alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi.

Art. 7 – Modalità e termini di presentazione della domanda

Per la richiesta del contributo gli interessati dovranno compilare l'apposito modello di domanda predisposto dal Comune. Il modello di domanda e il relativo bando sono disponibili presso l'Ufficio Sociale del Comune di Masullas nei giorni e orari di apertura al pubblico. Il Bando e l'intera modulistica sono altresì scaricabili dal sito istituzionale del Comune, al sito www.comune.masullas.or.it.

Le domande possono essere:

- consegnate **a mano** all'Ufficio Protocollo del Comune di Masullas – Via Vittorio Emanuele II n. 51, aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari Mattina: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 – Pomeriggio: il lunedì e mercoledì dalle 16,00 alle 17,00;
- trasmesse mediante **Posta Elettronica Certificata** (PEC) all'indirizzo: protocollo@pec.comune.masullas.or.it indicando nell'oggetto "Domanda di partecipazione al bando di accesso ai contributi del canone di locazione anno 2026". In tal caso faranno fede la data e l'ora di ricezione della PEC. Il modulo di domanda e tutti i documenti allegati dovranno essere prodotti in formato pdf non modificabile.

La domanda dovrà pervenire, debitamente compilata e sottoscritta dall'interessato, obbligatoriamente entro le ore 12:00 del 30 ottobre 2026.

Il termine è perentorio. Pertanto, le domande pervenute dopo tale data non verranno prese in considerazione, ossia saranno escluse.

Non è ammessa altra modalità di presentazione della domanda, diversa da quella indicata nel presente articolo del Bando.

Alla domanda di partecipazione dovranno **obbligatoriamente** essere allegati i seguenti documenti, a **pena di esclusione**:

1. Documento di identità del richiedente in corso di validità;

2. Copia del contratto di locazione;
3. Copia della ricevuta di registrazione del contratto di locazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o della documentazione relativa al regime fiscale della cedolare secca;
4. ISEE ordinario o corrente anno **2026** in corso di validità;
5. Per i cittadini extra U.E. copia del titolo di soggiorno in corso di validità;
6. Ricevute comprovanti il pagamento del canone di affitto al proprietario dell'immobile e riferite all'annualità 2026, compilate debitamente in ogni sua parte. Le ricevute dovranno essere corredate per ogni mese di canone ognuna della marca da bollo da € 2,00 così come previsto dalle leggi vigenti.
In alternativa posso essere presentate le ricevute di bonifico dalle quali emerga chiaramente il pagamento del canone di affitto al locatore oppure una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 del proprietario dell'immobile la quale attesti l'avvenuto pagamento dell'importo dei canoni di locazione dovuti. In quest'ultimo caso, alla dichiarazione, debitamente sottoscritta dal locatore dovrà obbligatoriamente essere allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
7. Autocertificazione relativa al percepimento di altro contributo relativo al pagamento del canone di locazione e la sua quantificazione (ad esempio quota B ADI);
8. Fotocopia del codice IBAN del conto corrente o della carta ricaricabile, necessario per l'accredito del contributo;
9. Eventuale copia della sentenza di separazione comprensiva di omologa, rilasciata dal Tribunale;
10. Eventuale documentazione di indisponibilità del patrimonio immobiliare.

Si precisa che il conto corrente o la carta ricaricabile deve essere intestato o cointestato a colui che ha presentato la domanda di partecipazione (non sono ammessi conti correnti con codice IBAN relativi a libretti postali).

Art. 8 – Formazione e pubblicazione della graduatoria

L'Ufficio Comunale competente procederà all'istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e la regolarità, nonché il possesso dei requisiti per poter partecipare e procederà poi alla predisposizione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi per le rispettive fasce A e B.

Gli elenchi così formati saranno poi approvati con determinazione dirigenziale e verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune per dieci giorni consecutivi, durante i quali, i soggetti interessati potranno formulare le loro osservazioni. Trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza presentazione di eventuali osservazioni la graduatoria verrà considerata definitiva.

Ai soggetti esclusi verrà trasmesso il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990.

Art. 9 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 l'Amministrazione Comunale procederà a idonei controlli, puntuali o a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

In caso di dichiarazioni mendaci o inesatte, ferme restando le sanzioni penali previste dal DPR 445/2000, qualora al controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici ottenuti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione si riserva di recuperare eventuali somme concesse a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

Art. 10 – Disposizioni finali

Per quanto non riportato nel presente bando si fa riferimento alla normativa Statale e Regionale in vigore.

Art. 11 – Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 è la dott.ssa Martina Mura Istruttore Direttivo Operatore Sociale.

Per informazioni contattare il l'Operatore Sociale Martina Mura presso la sede del Comune al n. 0783-996017;

Art. 12 – Informativa sul trattamento dei dati personali

Il Comune di Masullas in qualità di Titolare del Trattamento tratterà i dati personali come indicato nella informativa allegata al presente bando.

Masullas, 09.09.2026

**Il Responsabile del Servizio
Arch. Fernando Andrea Scanu**